



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n.57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2017 recante "Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti" e, segnatamente, l'articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa";

VISTA la L. 27 dicembre 2019, n. 160 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 30 dicembre 2019, concernente la ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 ed, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il D.P.C.M. del 15.10.2019, registrato dalla Corte dei conti in data 2.1.2020, al n.1, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 21 novembre 2000, recante "Misure in materia fiscale", e segnatamente l'articolo 96, il quale prevede che, al fine di sostenere l'attività istituzionale delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a decorrere dall'anno 2001 una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, determinata annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in misura non inferiore a lire 15 miliardi, è utilizzata per l'erogazione di contributi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni e organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di

utilità sociale;

VISTA la legge 6 giugno 2016 n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e, in particolare l’articolo 76, comma 1, così come modificato dall’art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, il quale prevede, a sostegno delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

RICHIAMATO il comma 3 del medesimo articolo 76, il quale dispone che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all’articolo 41, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, la richiesta e l’erogazione dei contributi deve avvenire per il tramite delle reti medesime,

VISTO il D.M. n. 2320 del 16 novembre 2017 che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall’art.76, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall’art. 20 del decreto legislativo 3 agosto 2018 n. 105, in favore di organizzazioni di volontariato per l’acquisto da parte delle medesime di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, nonché per le organizzazioni di volontariato e le fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 26 ottobre 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 19 novembre 2018, al n.3399, recante, per l’anno 2018, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, il quale destina la somma di € 7.750.000,00 ai contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c) del Codice;

VISTO il D.D. n. 411 del 7 dicembre 2018, registrato all’Ufficio centrale del bilancio in data 11 dicembre 2018, con il quale è stato riconosciuto per l’anno finanziario 2018 il debito pari ad euro 3.582,16 (tremilacinquecentottantadue/16) in favore dell’Associazione Antares ONLUS, con sede in via Redipuglia n. 5 – 61032 Fano (PS) – CF:92035170411, a titolo di conguaglio del contributo spettante per l’acquisto di un’ambulanza per l’annualità 2016;

VISTO il D.D. n. 459 del 28 dicembre 2018, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio in data 10 gennaio 2019, al n. 73, con il quale è stato assunto l’impegno n. 4384 della somma di euro 7.746.417,84 per l’anno finanziario 2018 in favore delle organizzazioni di volontariato e fondazioni Onlus, beneficiarie del contributo di cui all’articolo 76 del d.lgs. n.117/2017;

VISTO l’articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), del citato D.M. n. 16 novembre 2017, il quale prevede che le risorse finanziarie annualmente destinate alla concessione dei contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture pubbliche sono così suddivise: nella misura del 65% per l’acquisto di autoambulanze; nella misura del 30% per l’acquisto di beni strumentali e nella misura del 5% per l’acquisto di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che il contributo può costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base

delle domande pervenute e ritenute ammissibili;

VISTO l'articolo 5, comma 2, del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017, la presentazione della domanda di concessione del contributo avviene per il tramite delle reti medesime;

VISTO l'articolo 8, comma 3, del medesimo D.M. del 16 novembre 2017, il quale prevede che i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengano erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari;

VISTO l'art. 12 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale subordina l'adozione dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTE le linee guida pubblicate il 19 dicembre 2018 sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la presentazione delle domande di contributo per l'annualità 2018, secondo le disposizioni di cui al D.M. 16 novembre 2017;

VISTO il parere n. 2068/2018 reso dal Consiglio di Stato – Sezione seconda, nell'Adunanza del 27 giugno 2018, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avverso il Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 100/III/2015 del 29 settembre 2015, di esclusione dall'elenco dei beneficiari dei contributi concessi ed erogati per l'anno 2014, a norma dell'art. 96, comma 1 della legge n. 342/2000 in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali, avendo le ricorrenti dimostrato di avere inviato tempestivamente le domande di contributo in data 31 dicembre 2014;

RITENUTO, pertanto, in ottemperanza all'esito del ricorso straordinario sopra citato, di dover riammettere, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno di emissione del parere del Consiglio di Stato n.2068/2018, le domande di contributo per l'acquisto di autoambulanze e di beni strumentali, presentate dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo per l'annualità 2014, rimaste illegittimamente escluse dal provvedimento di ammissione al contributo relativo alla medesima annualità adottato con il D.D. n.100 del 29 settembre 2015;

RITENUTO necessario procedere alla determinazione del contributo spettante alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como ed alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo nella misura della percentuale individuata nell'anno 2014 pari al 33,41839582% per le ambulanze e al 12,82952873 % per i beni strumentali;

QUANTIFICATO l'importo da erogare, mediante prededuzione dal totale delle risorse disponibili per l'anno 2018, alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como in € 15.126,12 per l'acquisto di ambulanze e in € 7.681,02 per l'acquisto di beni strumentali, ed alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo in € 32.483,46 per l'acquisto di ambulanze e in € 4.700,61 per l'acquisto di beni strumentali;

VISTE le sentenze nn.10809/2018 e 7114/2019, pubblicate, rispettivamente, in data 8 novembre 2018 e in data 3 giugno 2019 e inappellate *in parte qua*, con le quali, accogliendo parzialmente i ricorsi n. 2328/2018 e 6813/2018 presentati, rispettivamente, da First Aid One cooperativa sociale, Italy Emergenza Cooperativa sociale, One Emergenza Cooperativa sociale, e da Fondazione Catis ONLUS e da Croce Verde Novafeltria Cooperativa sociale, il TAR Lazio ha

annullato il D.M. 16 novembre 2017 e le linee guida pubblicate il 22 dicembre 2017, nella parte in cui prevede l'applicazione della nuova disciplina del contributo agli acquisti effettuati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.117/2017, con conseguente applicabilità per tali acquisti della disciplina previgente, dettata dal sopra menzionato articolo 96, della legge n. 342/2000;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alle sopracitate sentenze, questa Direzione Generale ha esperito il riesame delle domande di contributo già presentate da ONLUS e cooperative sociali in risposta alla pubblicazione delle linee guida del 19 dicembre 2018, limitatamente ai pagamenti effettuati, nell'annualità 2018, relativi alle rate degli acquisti tramite leasing o finanziamento effettuati prima del 3 agosto 2017;

VISTO altresì l'avviso pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 7 giugno 2019, con il quale, in ottemperanza alle sopra citate sentenze, è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche da parte delle ONLUS in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS che non avessero presentato la domanda di contributo entro il 31 gennaio 2019, limitatamente ai pagamenti nell'annualità 2018, relativi alle rate degli acquisti tramite leasing o finanziamento effettuati prima del 3 agosto 2017;

ACCERTATO che a seguito dell'avviso di riapertura dei termini di presentazione della domanda di contributo sono pervenute, per l'annualità 2018, quattro domande da parte delle ONLUS in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS;

ESAMINATE le domande di rimborso pervenute per l'annualità 2018, complessivamente in numero di 1.124 domande (315 presentate direttamente al Ministero, 416 presentate per il tramite della rete associativa ANPAS, 187 presentate per il tramite della rete associativa Confederazione delle Misericordie d'Italia e 200 presentate per il tramite della rete associativa Croce rossa italiana) di cui 1.061 sono risultate in possesso dei requisiti formali per un ammontare di rimborsi pari ad euro 36.897.845,52;

RILEVATO che, in conseguenza del combinato effetto del sopra menzionato D.D n. 411 del 7 dicembre 2018 di riconoscimento del debito in favore dell'Associazione Antares ONLUS e della prededuzione degli importi spettanti, a titolo di contributo per l'annualità 2014, ai Comitati CRI di Como e di Lipomo in ottemperanza al sopra citato parere n. 2068/2018 del Consiglio di Stato, le risorse da ripartire per l'anno 2018 sono pari a € 4.986.308,26 per acquisti o acquisizioni di ambulanze; € 2.312.618,37 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali; € 387.500,00 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

TENUTO CONTO che, sulla base delle domande di contributo ammesse, i competenti uffici di questa Direzione Generale hanno provveduto ad individuare la percentuale di rimborso da riconoscere a ciascun beneficiario, sulla base del totale delle richieste ammesse e delle risorse effettivamente disponibili, nella misura del 38,723311377365920% per le ambulanze; nella misura del 11,103699010504840% per i beni strumentali e nella misura del 12,13354270411% per i beni donati a strutture sanitarie pubbliche;

VISTO l'articolo 7, comma 1 e 2 del citato D.M. 16 novembre 2017, il quale prevede che la Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese comunica con decreto direttoriale l'elenco degli enti beneficiari del contributo, con l'indicazione dell'importo del contributo concesso, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, da pubblicarsi sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

RILEVATA la necessità di procedere alla ripartizione tra gli enti beneficiari delle quote di contributo per l'annualità 2018;

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto richiamato in premessa, sono ripartite le quote di contributo per l'annualità 2018, in favore delle associazioni di volontariato ed Onlus che hanno presentato domanda per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2016, così come di seguito indicate:

- a) euro 5.037.500,00 per acquisti o acquisizioni di ambulanze;
- b) euro 2.325.000,00 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;
- c) euro 387.500,00 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

2. Per le ragioni indicate in premessa, dall'importo di cui al comma 1, lettera a) vanno scorporate le seguenti somme:

- a) € 3.582,16, già erogata in favore dell'Associazione Antares ONLUS, con il D.D. n. 411 del 7 dicembre 2018 di riconoscimento del debito;
- b) € 15.126,12, da trasferire alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como, in ottemperanza al parere n. 2068/2018 del Consiglio di Stato;
- c) € 32.483,46 da trasferire alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo, in ottemperanza al medesimo parere.

3. Dall'importo di cui al comma 1, lettera b) vanno scorporate le seguenti somme:

- a) € 7.681,02, da trasferire alla Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Como, in ottemperanza al parere n. 2068/2018 del Consiglio di Stato;
- b) € 4.700,61, da trasferire alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Lipomo, in ottemperanza al medesimo parere.

Articolo 2

1. Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, le risorse finanziarie da ripartire tra le organizzazioni che hanno presentato domanda di contributo per l'annualità 2018, risultate in possesso dei requisiti formali prescritti dalle disposizioni dell'articolo 76 del decreto legislativo n.117/2017, del D.M. 16 novembre 2017 e delle linee guida pubblicate il 19 dicembre 2018, sono quantificate in:

- a) euro 4.986.308,26 per acquisti o acquisizioni di ambulanze;
- b) euro 2.312.618,37 per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;
- c) euro 387.500,00 per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

2. Gli importi dei contributi, ripartiti alle associazioni beneficiarie e alle tre reti associative, ANPAS, Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana, secondo le tre tipologie di acquisti di cui al comma 1, sono riportati in tre distinti elenchi che compongono l'Allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. Gli importi attribuiti alle singole associazioni beneficiarie facenti parte delle reti associative, di cui al precedente comma 2, sono suddivisi in sette distinti elenchi, due per ciascuna rete associativa e per tipologia di acquisti di ambulanze e beni strumentali ed una per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche che compongono l'Allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2017, i contributi attribuiti alle organizzazioni che hanno sede nelle province autonome di Trento e Bolzano vengono erogati direttamente alle predette province, che provvedono al successivo trasferimento dei contributi in favore dei rispettivi beneficiari.

5. La spesa complessiva di euro 7.746.417,84 grava sull'impegno n. 4384 assunto con decreto direttoriale del 28 dicembre 2018 a valere sul capitolo 3523 "Altri interventi per il sostegno degli Enti del Terzo Settore" - Missione 24 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" – Programma 24.2 "Terzo settore (Associazionismo, Volontariato, Onlus e Formazioni Sociali), e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni" CDR "Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese" – Azione "Sviluppo, promozione, monitoraggio e controllo delle organizzazioni del terzo settore" per l'anno finanziario 2018.

6. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e all'Ufficio centrale del bilancio per i controlli di competenza.

7. Al presente decreto sarà data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro sessanta giorni e centoventi giorni dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art.20, comma 2 del D.L.gs 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'amministrazione digitale"